D.I. nr. 89 del 23.02.2022 Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus (GU Serie Generale n.163 del 14-07-2022)

Oneri Introdotti:

- **l'articolo 8:**
  Ciascun ente proponente presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - l'istanza di partecipazione al procedimento di cui all'articolo 6, accompagnata dai seguenti documenti:
  - dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 7, in capo all'ente proponente e agli eventuali partner;
  - scheda anagrafica dell'ente proponente e degli eventuali partner;
  - almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;
  - scheda descrittiva del progetto, con l'indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, secondo la classificazione indicata all'articolo 3, comma 3, delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonché dell'eventuale previsione della valutazione dell'impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d'interesse generale da svolgere, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;
  - computo metrico - estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
  - cronoprogramma degli interventi;
  - copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
  - copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.

  Le istanze sono presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno.

- **L'articolo 10**:
  - Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi ai sensi dell'articolo 9, comma 6, trasmettono con cadenza trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali. A conclusione dei lavori, gli enti medesimi trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nonché dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.

  Gli enti di cui al comma 1 inseriscono nel portale "socialbonus.gov.it", gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le seguenti informazioni relative al progetto di recupero ammesso:
  - descrizione del bene e sua localizzazione;
  - ente proprietario;
  - descrizione degli interventi previsti e realizzati;
  - estremi dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa in materia edilizia, culturale e paesaggistica, ai fini della realizzazione degli interventi;
  - il costo previsto per la realizzazione degli interventi;
  - gli importi ricevuti mediante le erogazioni liberali;
  - l'ammontare delle spese effettuate con le risorse finanziarie provenienti dalle erogazioni liberali;
  - l'ammontare dei fondi pubblici erogati, per le medesime finalità di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'indicazione dei soggetti eroganti;
  - le attività di interesse generale da svolgere o svolte mediante l'utilizzo del bene e i soggetti fruitori;
  - la pagina del sito web dell'ente titolare del progetto dove sono pubblicate le informazioni di cui al comma 4.

  Gli enti di cui al comma 1 pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del Codice cui aderiscono, le informazioni relative al totale degli importi ricevuti nell'anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese con queste sostenute.